Anno 1873. Roma - Giovedì, 17 Luglio Num. 196.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° de' mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1461 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 19 giugno 1873 n. 1402, per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

Visto l'articolo 29 della legge stessa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nella provincia di Roma sono pubblicati:

1. Il regolamento sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico approvato col Reale decreto del 21 luglio 1866 n. 3070;

2. Il regolamento per la esecuzione della legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico approvato col Reale decreto del 22 agosto 1867 n. 3852.

I regolamenti anzidetti saranno eseguiti colle modificazioni derivanti dalla legge del 19 giugno 1873 n. 1402, e dalle disposizioni del regolamento per la esecuzione della medesima, che si approva ed è annesso al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.
M. MINGHETTI.

Regolamento *per la esecuzione della legge del 19 giugno 1873 per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici.*

CAPO I.

Della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma.

Art. 1. La Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, composta con decreto Reale giusta l'art. 9 della legge del 19 giugno 1873, è presieduta da uno dei suoi membri a ciò designato nel decreto medesimo.

Saranno nello stesso modo nominati, oltre i tre membri ordinari della Giunta, due supplenti, i quali saranno chiamati in mancanza degli ordinari, affinchè alle deliberazioni della Giunta partecipino sempre tre dei suoi componenti. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, presiede la Giunta il superiore in grado, e, a parità di grado, il maggiore d'età tra i membri ordinari.

Art. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Giunta nei giudizi e nelle relazioni colle pubbliche autorità, stipula i contratti deliberati dalla medesima e ne eseguisce le deliberazioni.

La Giunta corrisponde per le sue operazioni col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Art. 3. Per le operazioni della Giunta è costituito presso la medesima un ufficio diretto, sotto la dipendenza della Giunta, da un Segretario-Capo, nominato con decreto Reale sopra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Con altro decreto Reale, sopra proposta del Ministro stesso, sarà determinato lo stipendio od assegno dei componenti la Giunta e del Segretario-Capo della stessa, e il numero e lo stipendio degli addetti all'ufficio della medesima, i quali saranno nominati con decreto Ministeriale sulla proposta della Giunta.

Art. 4. La Giunta corrisponderà colle amministrazioni governative, le quali dovranno prestarsi alle sue richieste.

Per l'amministrazione dei beni e la esazione della relativa rendita la Giunta si varrà dei contabili demaniali, corrispondendo loro un premio sulle esazioni, nelle proporzioni determinate dall'art. 9 del regolamento 21 luglio 1866. Potrà però il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, richiedendolo le esigenze del servizio, stabilire, per tale effetto, nella città di Roma un ufficio speciale.

Per le riscossioni ed i pagamenti si varrà dei tesorieri provinciali dello Stato.

Art. 5. La Giunta potrà avere un cassiere che riscuote dai contabili le somme rappresentanti le rendite dei beni amministrati; esige direttamente o per vaglia del Tesoro i capitali ed il prezzo dei beni alienati; custodisce e riscuote la rendita pubblica ed altri valori mobiliari, e provvede al pagamento delle spese regolarmente ordinate dalla Giunta.

Il cassiere presterà una cauzione nella misura da determinarsi dalla Giunta e da approvarsi dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Presso il cassiere è stabilito un impiegato di controllo.

Art. 6. La Giunta delibera a maggioranza di voti sopra relazione di uno dei suoi membri. Sarà tenuto processo verbale delle sue deliberazioni.

Art. 7. Entro il primo semestre d'ogni anno la Giunta rassegnerà alla Commissione di vigilanza il bilancio per l'anno in corso ed il resoconto della gestione dell'anno precedente.

Il bilancio sarà accompagnato dallo stato patrimoniale dei beni e delle rendite amministrate dalla Giunta, dallo stato degli assegnamenti e delle ripartizioni fatte entro l'anno provvisoriamente o definitivamente nei modi determinati dalla legge e dallo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno. Si rassegnerà pure annualmente alla Commissione di vigilanza uno stato delle conversioni eseguite dei beni immobili degli Enti ecclesiastici conservati.

La Commissione di vigilanza sulle operazioni della Giunta rassegnerà annualmente al Re la sua relazione che verrà distribuita al Parlamento.

Art. 8. Nella gestione della Giunta saranno osservate le disposizioni vigenti sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato secondo le speciali istruzioni, che verranno approvate con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 9. La Giunta è costituita dal giorno della pubblicazione della nomina dei suoi membri nel Giornale Ufficiale del Regno.

Art. 10. Dal giorno della sua costituzione e fino a che sarà seguita la conversione e la destinazione dei beni delle case religiose soppresse nella città di Roma, la Giunta invigilerà alla amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte o di antichità, giusta le disposizioni dell'art. 10 della legge, ed adotterà a questo fine tutti i provvedimenti che saranno necessarii.

Invigilerà nello stesso modo allo adempimento degli oneri e delle opere di beneficenza, d'istruzione e di culto designati dall'art. 2 della legge.

Art. 11. Dalla pubblicazione della legge sino alla occupazione del convento ai termini dello art. 6 della medesima, gli amministratori o superiori di questo percepiranno la rendita sia dei beni ad esso appartenenti fino al giorno della immissione in possesso dei compratori o della presa di possesso per parte della Giunta, sia dei titoli di debito pubblico in cui si vanno convertendo i beni stessi, e provvederanno, come per lo innanzi, allo adempimento degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della casa giusta lo art. 13 della legge.

Dovranno però, dal giorno in cui la Giunta è costituita, essere versati nelle casse da essa designate i capitali scaduti, ed essere fatti dalla medesima, nei modi stabiliti dalla legge, gli atti che concernano affrancazioni di canoni, censi od altre annualità, riscossioni di capitali, alienazioni di beni, costituzioni di debiti od obbligazioni, ed in generale tutti gli atti che eccedono i limiti della semplice amministrazione.

CAPO II.

Della denuncia, conversione del patrimonio, presa di possesso delle case religiose soppresse nella città di Roma, e della liquidazione ed assegnazione delle pensioni.

Art. 12. Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto la Giunta distribuirà alle case religiose appositi moduli per la formazione del prospetto, prescritto dall'articolo 10 della legge, dei beni, crediti e debiti di ciascuna casa, e della destinazione di tutta o parte della relativa rendita ad alcuno degli usi designati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge.

Art. 13. I moduli anzidetti dovranno restituirsi alla Giunta colle indicazioni richieste entro i tre mesi stabiliti dall'articolo 10 della legge.

Se il modulo non sia restituito nel termine suindicato, oppure fosse incompleto od erroneo, la Giunta provvederà alla compilazione del medesimo, salvo le pene imposte dall'articolo 13 della legge 7 luglio 1866, cui si riferisce l'articolo 10 della legge del 19 giugno 1873.

Art. 14. Gli amministratori delle case religiose soppresse uniranno al prospetto lo elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse appartenenti alla casa ed ivi conviventi, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori, e degli inservienti, aggiungendovi la dichiarazione dell'ufficio dello stato civile comprovante la eseguita denuncia dei religiosi per gli effetti della legge 20 giugno 1871.

Art. 15. Nel termine stesso di tre mesi i religiosi e le religiose dovranno produrre, per conseguire la pensione:

1. L'atto di professione;

2. L'atto di ordinazione *in sacris* per i religiosi sacerdoti;

3. I documenti giustificativi di grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, per i religiosi e le religiose mendicanti, che invochino l'aumento di pensione a' termini dell'art. 12 della legge.

Art. 16. Dovranno pure presentarsi alla Giunta nel termine di mesi tre le domande individuali:

1. Delle religiose per conseguire lo assegno vitalizio a senso dell'art. 5 della legge 7 luglio 1866;

2. Delle religiose che vogliono continuare a convivere nel chiostro, secondo l'art. 6 della legge predetta;

3. Dei religiosi che, per le circostanze enunciate nell'ultimo capoverso dello art. 6 della legge del 19 giugno 1873, chieggano di venire concentrati in quei conventi che nella città e nella provincia di Roma saranno destinati a tale scopo.

Art. 17. Sulla base dei prospetti raccolti, la Giunta, dopo fatti gli opportuni accertamenti, disporrà l'alienazione dei beni immobili secondo il disposto degli articoli 7 e 11 della legge del 19 giugno 1873 e delle norme generali stabilite dalla legge del 15 agosto 1867 e dal relativo regolamento del 22 agosto 1867. Essa compirà gl'incarichi deferiti dalla legge del 15 agosto 1867 all'Amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al Prefetto. Le funzioni delegate dalla detta legge alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'art. 9 della legge del 19 giugno 1873.

La Giunta inviterà altresì i singoli debitori di capitali scaduti a farne il pagamento nella sua cassa in Roma, o nelle tesorerie provinciali, per essere investiti in rendita pubblica.

Art. 18. Le somme pagate alla Giunta per prezzo di beni venduti, per restituzione di capitali, per affrancazioni di canoni od altre annualità, saranno dalla medesima impiegate, entro il termine di giorni dieci dal versamento, nell'acquisto di rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dello investimento. I titoli, entro il termine di giorni cinque dallo acquisto, dovranno dalla Giunta essere presentati alla Direzione Generale del Debito Pubblico per la conversione in iscrizione nominativa a tenore della legge.

Sino all'occupazione del convento, ai termini dell'art. 6 della legge, le rate semestrali degli interessi della rendita pubblica, detratte le spese di amministrazione, saranno dalla Giunta corrisposte ai superiori od amministratori delle case religiose soppresse, o ripartite con essi a norma degli ultimi due capoversi dell'art. 13 della legge.

Art. 19. Procedendo alla occupazione del convento e contemporaneamente alla medesima, la Giunta provvederà:

1. Secondo le norme stabilite dalla legge del 7 luglio 1866, alla presa di possesso dei beni della Corporazione religiosa;

2. Alla consegna della rispettiva cartella di pensione ai religiosi ed alle religiose che hanno diritto a conseguirla.

Art. 20. Occorrendo la espropriazione di qualche convento in esecuzione della legge 3 febbraio 1871, la espropriazione sarà fatta in contraddizione della Giunta, alla quale sarà consegnata la rendita corrispettiva da inscriversi dal Governo.

Se l'espropriazione concerne un convento di religiose, ovvero un convento di religiosi, ai quali non sia stata ancora fatta la effettiva assegnazione delle pensioni a termini dell'art. 6 della legge, la Giunta provvederà perchè siano essi, ove lo chiedano, concentrati in altro convento, dove i religiosi vivranno colla percezione delle loro rendite fino a che siano loro assegnate le pensioni, e le religiose fino a che sieno ridotte al numero di sei ai termini dell'art. 6 della legge 7 luglio 1866.

CAPO III.

Dello assegnamento e della ripartizione dei beni e della rendita delle Corporazioni religiose soppresse nella città di Roma.

Art. 21. La Giunta provvederà perchè le opere di beneficenza, di istruzione e di culto prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge non abbiano alcuna interruzione, e siano mantenute secondo le disposizioni della legge medesima. A tale effetto, a misura che procederà alla liquidazione dei beni ed alla occupazione dei rispettivi conventi, disporrà:

1. La consegna agli ospedali, alle corrispondenti opere pie od alla congregazione di carità di Roma, dei locali e dei mobili destinati alla cura degli infermi o ad altre opere di beneficenza;

2. La consegna al comune di Roma, pel mantenimento di scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simile genere, dei locali e dei mobili destinati alla istruzione per la parte che concerne l'insegnamento o l'educazione popolare;

3. La consegna agli istituti, che saranno designati con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato, dei locali e dei mobili destinati alla istruzione secondaria o superiore.

Art. 22. La Giunta determinerà, contemporaneamente alla consegna dei locali suindicati, la somma che nell'anno, e salvo le variazioni successive, potrà erogarsi per il mantenimento dei servizi rispettivi, e ne disporrà il pagamento per intero o a rate secondo le circostanze.

Art. 23. Nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dal numero 4 dell'art. 2, la Giunta determinerà altresì, coll'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel detto numero 4 dell'art. 2 della legge.

Art. 24. Ove le instituzioni di beneficenza e di istruzione contemplate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2 della legge fossero collocate fuori di Roma, o stabilite a beneficio di persone che abitano fuori Roma, la Giunta provvederà, nei sensi dell'art. 5 della stessa legge, a che le instituzioni medesime siano mantenute in quei luoghi, o a beneficio di persone appartenenti a quei comuni o a quelle provincie, a cui vantaggio erano destinate.

Art. 25. Gli edificii od altri stabilimenti ecclesiastici di case soppresse segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria, saranno consegnati dalla Giunta al Ministero della Istruzione Pubblica, perchè provveda alla loro conservazione con quello assegnamento che sarà stabilito, a proposta della Giunta, con decreto Reale ai termini dell'art. 2 della legge. Questo assegnamento sarà prelevato dal fondo contemplato nell'art. 3 della stessa legge.

Sarà fatto a cura della Giunta medesima un esatto inventario dei quadri, delle statue, degli arredi e dei mobili inservienti al culto, che rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.

Art. 26. La Giunta proporrà al Ministro della Istruzione Pubblica la devoluzione alle biblioteche, ai musei o ad altri instituti laici esistenti nella città di Roma dei libri, manoscritti, strumenti e documenti scientifici, archivi, monumenti ed oggetti d'arte o preziosi per antichità, che trovansi negli edifizi appartenenti alle case religiose soppresse nella città stessa.

Proporrà ancora allo stesso Ministro gli edifizi che devono essere eccettuati dalla conversione per la conservazione delle grandi biblioteche e delle collezioni d'oggetti d'arte o preziosi per antichità a termini dello art. 8 della legge.

Art. 27. I fabbricati dei conventi non eccettuati dalla conversione, che non vengono ceduti al comune e alla provincia di Roma per i fini designati dall'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, e per domanda fatta nel termine stabilito dall'articolo 8 della legge del 19 giugno 1873, saranno dalla Giunta convertiti a norma degli articoli 7 e 11 di questa legge.

Art. 28. Per eseguire gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni e della rendita pubblica derivata dalla loro conversione alle opere ed agli scopi designati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge, si terranno presso la Giunta le descrizioni distinte de' beni delle singole case soppresse e i conti delle relative liquidazioni.

Per ognuna di queste case sarà anche tenuto un conto speciale dei beni, che secondo la originaria loro destinazione erano addetti al mantenimento di una o più delle opere e degli uffizi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, ed, in mancanza di questa, della rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di questi uffici ed opere.

Art. 29. I rappresentanti di ciascuna parrocchia, per concorrere alla ripartizione della somma disponibile per lo scopo indicato al n. 3 dell'articolo 2 della legge, dovranno presentare alla Giunta un prospetto descrittivo della rispettiva dotazione attuale e della rendita corrispondente, accompagnato dalla indicazione del numero della popolazione cattolica esistente nella circoscrizione parrocchiale.

Art. 30. La Giunta proporrà, nel modo prescritto dall'ultimo capoverso dello articolo 2 della legge, al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti le somme che potranno annualmente prelevarsi dal fondo speciale per usi di beneficenza e di religione, di cui agli art. 3 e 14 della legge, per il pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per cagione di culto e per edifizi sacri ed ecclesiastici nella città di Roma.

La Giunta continuerà nell'amministrazione di questo fondo speciale fino a tanto che non vi si sarà provveduto colla legge sulla proprietà ecclesiastica, di cui all'art. 18 della legge 13 maggio 1871 ed all'art. 3° della legge del 19 giugno 1873.

CAPO IV.

Della conversione dei beni immobili degli Enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Art. 31. I rappresentanti degli Enti morali ecclesiastici contemplati nell'art. 17 della legge, se vogliano essi medesimi eseguire la conversione, cui sono soggetti per legge i loro beni immobili, dovranno dichiararlo alla Giunta entro il termine di tre mesi, presentando un prospetto dei beni soggetti a conversione, colla indicazione del metodo col quale intendono effettuarla.

Art. 32. Il prospetto deve contenere la descrizione dei confini dello immobile e dei lotti nei quali può essere diviso, colla designazione di tutte le servitù attive e passive, e colla indicazione del relativo prezzo venale calcolato sulla rendita risultante dai contratti in corso o da altri elementi certi e documentati. I contratti ed i documenti necessari per la determinazione del prezzo saranno uniti al prospetto in originale o in copia autentica.

Il prospetto sarà altresì accompagnato dal progetto di capitolato con tutte le condizioni di prezzo, di deposito o di modi di pagamento, che s'intendono apporre al contratto e delle cautele che si offrono per guarentire gli immobili da ogni danno, durante i termini conceduti pel pagamento del prezzo. Della dichiarazione e presentazione del prospetto la Giunta rilascierà ricevuta agl'interessati.

Art. 33. Tra le condizioni dei contratti di vendita dovrà essere sempre compresa quella dell'impiego del prezzo in acquisto di rendita dello Stato o di titoli italiani del credito fondiario, al corso del giorno dell'investimento, che saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono, giusta l'art. 17 della legge.

L'acquisto della rendita e dei titoli anzidetti e la loro intestazione saranno fatti a cura del compratore, il quale non sarà liberato dal suo debito se non quando, pagato il prezzo della compra nei termini e nelle rate stabilite nel contratto, ne avrà fatto eseguire l'investimento in rendita dello Stato o in titoli di credito fondiario secondo il convenuto, acquistati al corso del giorno in cui il pagamento dev'essere fatto, ed intestati all'ente a cui i beni appartenevano.

Art. 34. Se la Giunta creda incompleto o non meritevole di approvazione il progetto di capitolato, lo rinvierà al rappresentante dell'ente, invitandolo a modificarlo.

Ritenendo insufficiente il prezzo, la Giunta potrà proporne la determinazione secondo i criteri e le norme stabilite dall'art. 10 della legge 15 agosto 1867.

Art. 35. Se il rappresentante dell'ente non risponde entro il termine di mesi due alla richiesta di modificazioni del progetto o non accetta quelle proposte dalla Giunta, questa rimane libera di procedere direttamente alla conversione secondo il disposto degli art. 7 e 11 della legge 19 giugno 1873 e le norme generali della legge del 15 agosto 1867 e del relativo regolamento.

Art. 36. Il rappresentante dell'ente, ottenuta dalla Giunta l'approvazione del progetto, intraprenderà e proseguirà senza interruzione la operazione della conversione. La vendita e le concessioni in enfiteusi degli immobili dovranno farsi all'asta pubblica, davanti al pubblico notaio che sarà designato dalla Giunta, e coll'intervento di uno dei membri della medesima, o di altro suo delegato.

Per concorrere all'asta pubblica dovrà depositarsi un decimo del prezzo determinato a norma degli articoli precedenti.

Art. 37. Ove vada deserto il primo incanto, si procederà al secondo colle norme stabilite dal primo capoverso dello art. 12 della legge 15 agosto 1867. Rimasto deserto anche il secondo incanto, la Giunta, sentito il rappresentante dell'ente, potrà eseguire essa stessa le operazioni della conversione secondo l'art. 35 del presente regolamento, coll'obbligo di impiegarne il prezzo nei valori designati dal rappresentante dell'ente, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 17 della legge.

Art. 38. I contratti di vendita o di enfiteusi eseguiti secondo le norme segnate dagli articoli precedenti, saranno approvati e resi esecutivi dalla Giunta.

Le spese del contratto, le tasse di trasferimento, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria saranno a carico del compratore, e saranno prelevate dal decimo del prezzo depositato ai termini dell'art. 36 del presente decreto.

Art. 39. Per la esecuzione dell'art. 19 della legge, la Giunta richiederà al Ministero di Agricoltura e Commercio le norme opportune per determinare i beni incolti o bonificabili nell'Agro romano che possano esser conceduti in enfiteusi, ed i modi coi quali le enfiteusi stesse

possano essere contratte per non pregiudicare le operazioni generali di bonificamento dell'Agro medesimo.

CAPO V.
Degli Enti ecclesiastici fondati a beneficio di stranieri nella città di Roma.

Art. 40. Gli amministratori degli Enti ecclesiastici compresi nella legge di soppressione, i quali intendano valersi delle disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge, dovranno dichiarare alla Giunta questa loro qualità. La Giunta ne riferirà al Governo per le sue deliberazioni.

Art. 41. Ove per qualunque causa venissero a mancare gli amministratori degli enti contemplati nello articolo precedente, la Giunta, dopo averne riferito al Governo, provvederà alla loro nomina, prescegliendoli fra individui appartenenti alla nazione straniera a beneficio di cui l'instituto è fondato.

Art. 42. Nel caso di applicazione del 1° capoverso dell'art. 24 della legge, i beni soggetti a conversione saranno convertiti dalla Giunta, e la rendita sarà intestata all'ente, o all'instituto fondato dal Governo in vece dell'ente soppresso.

CAPO VI.
Dei benefici e delle altre fondazioni di patronato laicale soppresse nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Art. 43. Per la rivendicazione o lo svincolo dei canonicati e benefizi, delle cappellanie, abazie od altre instituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, a termini dello art. 16 della legge soppresse nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, saranno osservate le norme stabilite dalla legge 15 agosto 1867, sostituendosi la Giunta alle amministrazioni del Demanio e del Fondo per il Culto, sia per l'ammissione della domanda, sia per le operazioni relative alla stessa, sia per la percezione della tassa di rivendicazione o di svincolo.

Art. 44. I beni immobili appartenenti alle instituzioni ecclesiastiche anzidette saranno dalla Giunta convertiti in rendita pubblica dello Stato, quando entro l'anno dalla pubblicazione della legge non siasi fatta dai patroni laicali la dichiarazione di rivendicazione e di svincolo, e non siasi contemporaneamente adempiuto al disposto dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867.

Art. 45. Lo ammontare delle tasse di rivendicazione o di svincolo, e i beni delle instituzioni ecclesiastiche anzidette esistenti nella città di Roma o la rendita in cui sono convertiti, quando non siano stati dal patrono laico rivendicati nei termini della legge del 15 agosto 1867, sono devoluti al fondo speciale, di cui negli articoli 3 e 14 della legge, salvo il pagamento dello assegno vitalizio a favore degli attuali investiti.

Art. 46. Lo ammontare delle tasse di rivendicazione o di svincolo, e i beni delle instituzioni ecclesiastiche anzidette esistenti nelle sedi suburbicarie, o la rendita in cui sono convertiti, quando non siano stati dal patrono laico rivendicati nei termini della legge del 15 agosto 1867, sono, salvo il pagamento dello assegno vitalizio agli attuali investiti, destinati ad uso di beneficenza e d'istruzione a favore dei comuni, in cui gli enti medesimi esistevano.

Il Consiglio municipale del rispettivo comune farà la proposta sul modo di impiegare per gli usi anzidetti lo ammontare delle tasse o dei beni: e sovra questa proposta sarà dal Governo provveduto, secondo le norme delle leggi sulle opere pie e sulla pubblica istruzione.

CAPO VII.
Della esecuzione delle leggi del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 nella provincia di Roma.

Art. 47. Per la esecuzione della legge 7 luglio 1866 nella parte relativa alla soppressione delle Corporazioni religiose esistenti fuori la città di Roma procederanno le amministrazioni del Demanio e del Fondo per il Culto secondo le norme generali dettate nei regolamenti del 21 luglio 1866 e del 22 agosto 1867.

Però la occupazione dei conventi dovrà essere preceduta, ai termini dell'articolo 6 della legge del 19 giugno 1873, dalla effettiva assegnazione delle pensioni ai religiosi ed alle religiose che vi abbiano diritto, e che abbiano presentato, a termini del regolamento del 21 luglio 1866, i documenti necessarii per conseguirla.

Art. 48. I religiosi, che per condizioni di età, di salute o di famiglia volessero vivere concentrati in quei due o tre conventi che a tale uso saranno destinati secondo l'ultimo capoverso dello art. 6 della legge del 19 giugno 1873, dovranno presentarne individuale domanda alla Amministrazione del Fondo per il Culto prima della presa di possesso del convento in cui si trovano.

Art. 49. Le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il Culto provvederanno altresì nella provincia di Roma, escluse la città di Roma e le sedi suburbicarie, per la esecuzione delle altre parti della legge del 7 luglio 1866 e della legge del 15 agosto 1867, secondo le norme generali dei regolamenti del 21 luglio 1866 e del 22 agosto 1867.

CAPO VIII.
Della esenzione della tassa straordinaria del trenta per cento.

Art. 50. Le domande per la esenzione dalla tassa straordinaria in correlazione al secondo capoverso dell'art. 25 della legge saranno rivolte alla Amministrazione del Fondo per il Culto accompagnate da una dichiarazione della Curia diocesana, la quale attesti che il chiedente non sia investito di altri beneficii o cappellanie, e dichiari se goda ed in quale misura di alcuno dei redditi o proventi che sono designati al terzo capoverso dell'art. 25 della legge medesima.

Art. 51. I capitoli cattedrali per ottenere la riduzione della tassa del 30 per cento, loro concessa a sensi dell'art. 25 della legge, dovranno presentare la domanda alla Intendenza di finanza della provincia unitamente ad una dimostrazione compilata in conformità al modulo che, dietro richiesta, verrà somministrato dalle Intendenze di finanza, nella quale saranno indicati:

1. La composizione del capitolo secondo i titoli di fondazione e di erezione;

2. La denominazione delle singole masse capitolari e de' singoli canonicati e beneficii, e l'ammontare delle rispettive dotazioni;

3. Il modo e la misura di ripartizione dei redditi della massa o delle masse capitolari;

4° Le somme che permanentemente vengono corrisposte a ciascun investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'Asse ecclesiastico o della Chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli;

5. I redditi che i componenti il Capitolo ritraggono da beneficii o cappellanie unite perpetuamente ai canonicati o benefizi minori di cui sono investiti.

La verità de' fatti enunciati nel suddetto stato sarà confermata da una deliberazione capitolare, il cui tenore sarà trascritto sullo stato medesimo ed autenticata dalla prima dignità del Capitolo o da chi ne faccia le veci. La deliberazione capitolare dovrà indicare i titoli sui quali si fonda, che dovranno essere comunicati sovra richiesta dell'Amministrazione.

Disposizione generale.

Art. 52. Sarà provveduto con ulteriori decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, a quanto altro può essere richiesto per la esecuzione della legge.

Visto d'ordine di S. M.
Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
VIGLIANI.

Il N. DCLXVII (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per la proroga della durata sociale, per la conversione delle azioni dal valore nominale di lire 5000 in azioni da lire 1000, per la conversione delle azioni medesime da nominative in azioni al portatore, e per l'adozione di un nuovo statuto, la quale deliberazione fu presa in assemblea generale del 9 febbraio 1873 dagli azionisti della Società stabilita in Torino col titolo di *Manifattura Privilegiata di nastri in seta delle fabbriche riunite*, e col capitale nominale di lire un milione ora diviso in n. 1000 azioni da lire 1000 caduna;

Visto lo statuto di detta Società e i Reali decreti che la riguardano 31 marzo 1854 e 27 dicembre 1868, n. 2093;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Ai termini della deliberazione sociale 9 febbraio 1873 la durata della Società sedente in Torino col titolo di *Manifattura Privilegiata di nastri in seta delle fabbriche riunite* è prorogata fino a tutto giugno 1894, le sue azioni che sono da lire 5000 sono convertite in azioni da lire 1000, i titoli delle medesime sono commutati da nominativi in titoli al portatore, e il nuovo statuto della Società adottato colla citata deliberazione, che fu consegnato in atto di notaro, mediante istromento pubblico di deposito del dì 1° aprile 1873, rogato in Torino Oscarre Paroletti, è approvato colle modificazioni seguenti:

a) In fine dell'art. 2 sono aggiunte le parole « salva l'approvazione governativa. »

b) Nell'art. 8 dopo le parole « e dal cessionario » sono inserite queste: « o da un loro mandatario speciale. »

c) Nell'art. 12 sono cancellate le parole « di cui tre siano membri elettivi. »

d) Negli articoli 13 e 15 dopo le parole « membri del Consiglio d'Amministrazione » sono inserite queste: « compreso il direttore e il vicedirettore. »

e) Nel citato art. 13 alle parole « e due nel secondo » sono sostituite le parole « e quattro nel secondo. »

f) Nell'art. 18 alle parole « trenta voti » sono sostituite queste: « dieci voti. Ne potrà far valere venti quando il capitale sociale sarà aumentato fino a due milioni di lire. »

g) Nello stesso art. 15 dopo la parola « semprechè » sono inserite queste: « intervengano almeno otto azionisti e vi. »

h) In fine dell'art. 29 sono aggiunte queste parole: « Il rendiconto dell'esercizio sarà pubblicato ogni anno e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio appena abbia conseguito l'approvazione dell'assemblea generale. »

Art. II.

La Società continuerà a contribuire nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 150 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. DCLXVIII (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto dell'Associazione Industriale Italiana residente in Milano ed approvato in adunanza generale del 25 giugno 1872;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

L'Associazione Industriale Italiana residente in Milano è costituita in Corpo morale.

Art. II.

Lo statuto dell'Associazione stessa deliberato da questa, nella sua adunanza generale del 25 giugno 1872, e visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il Num. DCLXX (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa in assemblea generale del 29 aprile 1873 dagli azionisti della Società Ferroviaria dell'Alta Italia;

Visti gli statuti di detta Società approvati con Reale decreto del 27 gennaio 1861;

Vista la convenzione e il capitolato di concessione approvati colla legge 30 giugno 1872, N. 896;

Vista la convenzione 5 aprile 1873 stipulata tra i Ministri delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici e i Direttori generali della Banca Generale di Roma e della Società Ferroviaria dell'Alta Italia, con la quale convenzione quest'ultima Società si è surrogata alla Banca Generale nei diritti ed oneri della concessione contenuta nella citata legge 30 giugno 1872, n. 896;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con quelli delle Finanze e dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Per la costruzione della ferrovia Udine e Pontebba la *Società Ferroviaria dell'Alta Italia* è autorizzata ad emettere num. 56,000 obbligazioni speciali da lire 500 ciascuna fruttanti l'interesse annuo del 5 per 0/0.

Art. II.

Saranno stabiliti con decreto Ministeriale il modulo delle obbligazioni da emettersi e le modalità dell'emissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Nelle nomine dell'Ordine della Corona d'Italia, fatte con R. decreto del 4 giugno 1873, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 13 luglio, n. 194, là dove leggesi *Antonio Merli*, si legga invece *Enrico Merli*.

S. M., sulla proposta del Ministro dell'Interno, con decreti del 19 giugno 1873, ha fatto le seguenti disposizioni:

De Lorenzo cav. avv. Giovanni, reggente prefetto della provincia di Potenza, nominato prefetto di 3ª classe della provincia medesima;

Berti comm. avvocato Luigi, id. id. di Belluno, id. id. id.;

Novaro comm. avv. Giuseppe, consigliere di prefettura di 1ª classe incaricato della direzione della Divisione prima del Ministero dell'Interno, id. id. della provincia di Como.

In udienza delli 23 giugno u. s. S. M. si è degnata di firmare il decreto col quale l'ispettore generale al Ministero delle Finanze sig. comm. Giacinto Berruti, già ingegnere di 1ª classe nel Corpo Reale delle Miniere, è nominato, a partire dal 1° luglio corrente, ingegnere capo di 2ª classe nel Corpo medesimo.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N° 7.
Il Ministro dell'Interno
Decreta:

Per le navi di patente brutta di cholera con destinazione o di rilascio nei porti e scali della Sicilia, la quarantena anche di semplice osservazione prescritta dalle relative ordinanze di sanità marittima verrà scontata nel porto e lazzaretto di Nisida.

Dato a Roma, li 17 luglio 1873.

Il Ministro: G. CANTELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.
Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel titolo 3°, cap. 3° della legge 13 novembre 1859, numero 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professor titolare della cattedra di storia e geografia nel liceo Gioberti di Torino collo stipendio di lire 2420. Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data del presente avviso far pervenire al R. provveditore agli studi di Torino la domanda di ammissione al concorso, il quale avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, N. 2043.

Roma, 11 luglio 1873.

Per il Ministro: REZASCO.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Con decreto prefettizio del 13 giugno 1873 fu resa esecutoria la deliberazione in data 25 marzo 1873 del comune di Tomba di Pesaro per la istituzione di tre fiere mobili annue da tenersi nel detto comune, la 1ª nell'ultimo lunedì di giugno, la 2ª nel primo lunedì di luglio e la 3ª nel secondo lunedì di luglio, quest'ultima trasferibile nel giorno successivo, nei casi di coincidenza con la fiera di Pozzo Alto.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
A. ROMANELLI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Con visti prefettizi delli 10 dicembre 1872 e 10 giugno 1873 vennero rese esecutorie le deliberazioni in data 8 e 19 maggio 1872, e i comuni di Gessopalena e Colledimacine per l'istituzione di una fiera annua sotto il titolo di S. Valentino Martire nei giorni 13 e 14 febbraio, nel comune di Gessopalena, e di una fiera sotto il titolo di S. Emidio nella prima domenica di settembre di ciascun anno, nel comune di Colledimacine.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
A. ROMANELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.
Avviso.

L'11 corrente in Cigliano, provincia di Novara, e il 12 in Copparo, provincia di Ferrara, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 14 luglio 1873.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di martedì 29 dell'andante mese, incominciando alle ore nove antimeridiane, si procederà in Firenze in una delle sale di questa Generale Direzione (via della Fortezza, n. 8), con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni, relative alle Obbligazioni create coi chirografi 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 del cessato Governo pontificio, cioè:

1° All'abbruciamento delle Obbligazioni sortite nelle precedenti estrazioni e presentate sin qui al rimborso;

2° Alla nona annuale estrazione per le Obbligazioni da estinguersi, cominciando dal 1° ottobre prossimo venturo, in via di rimborso.

Il sorteggio seguirà sulle 154458 Obbligazioni ancora vigenti e ripartitamente secondo le basi stabilite nelle leggi di creazione.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di 2425, cioè:

N. 658 sulle 41483 Obbligazioni da L. 1000 tuttora vigenti;

N. 417 sulle 26445 Obbligazioni da L. 500;

N. 1350 sulle 86530 Obbligazioni da L. 100.

Il risultato dell'estrazione sarà pubblicato con successiva notificanza, nella quale sarà pure indicato il montare delle Obbligazioni abbruciate.

Firenze, 14 luglio 1873.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PAGNOLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(*1ª pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica della intestazione delle seguenti rendite iscritte al consolidato 5 per cento presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Milano:

N. 3588, Panigadi nobili Laura, Alfonso, Maria, Vittoria e Guglielmo del vivente conte Benedetto, di Como, minorenni rappresentati dal detto loro padre per lire 55;

N. 4196, Panigadi Laura, Alfonso, Maria, Vittoria e Guglielmo di Benedetto per lire 150, allegandosi l'identità del soprannominato contitolare Panigadi Guglielmo di Benedetto, con Panigadi Guglielma o Guglielmina di Benedetto.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 10 luglio 1873.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Reale Accademia delle scienze di Torino:

Nell'adunanza della Classe di scienze morali, storiche e filologiche tenuta il dì 29 dell'or passato giugno, il socio professore Bertini, a giustificazione della proposta da lui fatta davanti alla Commissione d'inchiesta sulla istruzione secondaria, *che si cessi dall'insegnare nelle scuole classiche la teoria delle proporzioni secondo il metodo tenuto da Euclide nel libro V de' suoi elementi*, legge una sua nota, nella quale espone alcune considerazioni sulla definizione 6ª (5ª dell'Euclide ridotto ad uso delle nostre scuole), posta a fondamento di tale teoria: e sulle due seguenti. Dopo avere cercato per quale via Euclide sia probabilmente arrivato a quella definizione, l'autore dimostra che il criterio della proporzionalità che in essa si propone è inapplicabile od insufficiente: inapplicabile se si prendono le parole di Euclide καθ᾽ ὁποιονοῦν πολλαπλασιασμὸν (*secundum quaelemcumque multiplicationem*) come equivalenti di: *secondo tutte le moltiplicazioni possibili*: insufficiente poi e non valevole a distinguere quattro grandezze proporzionali da altre quattro che non lo siano, se quelle parole si prendono in senso meno rigoroso ed assoluto, attesochè innumerevoli siano i quaternii di quantità tali, che le equimoltiplici della prima e della terza secondo innumerevoli moltiplicazioni, si accordino nel superare, o pareggiare, o non raggiungere le equimoltiplici della seconda e della quarta secondo innumerevoli moltiplicazioni, senzachè però quelle quattro quantità formino una proporzione.

Fra i libri che vennero in questi ultimi giorni offerti in dono all'Accademia, uno ve n'ha che è il primo volume d'un'opera la quale ha per titolo: *Storia della filosofia rispetto alla conoscenza di Dio da Talete fino ai giorni nostri* del dottore R. Bobba, preside rettore nel R. Liceo ginnasiale Palmieri in Lecce. Il tema che l'autore ha preso a trattare in quest'opera è un vasto soggetto filosofico che s'intreccia con quasi tutti i problemi della filosofia e ne abbraccia per così dire la storia intiera. Il gran problema della conoscenza di Dio, della sua natura, della sua essenza ebbe in diverse età e presso diversi popoli differenti soluzioni, dal puro monoteismo fino al panteismo ideale. L'autore dopo aver toccato brevemente in questo primo volume dell'antichissimo insegnamento aforistico intorno a Dio prese ad esporre ordinatamente le dottrine ontologiche della Grecia e di Roma, da Pitagora fino a Seneca e a Marco Aurelio intorno alla conoscenza ed al concetto di Dio.

Il tema venne dall'autore trattato con larga dottrina e buona critica, e l'Accademia apprezzò degnamente il lavoro del professore Bobba.

L'Accademico Segretario: GASPARE GORRESIO.

— Il *Times* di Londra ha pubblicato una relazione sui risultamenti della nota spedizione americana del *Polaris* alle regioni polari artiche. Questa relazione fu presentata al signor Robeson, ministro della marina negli Stati Uniti, dietro l'interrogatorio di tutti i marinari che furono tratti in salvo da bordo del *Polaris*. Ne togliamo i seguenti particolari:

Secondo le raccolte testimonianze, non venne trascurata dai componenti il corpo scientifico della spedizione alcuna occasione che loro si presentasse per compiere il loro incarico. I fenomeni astronomici, meteorologici e magnetici, le maree, ecc. furono l'oggetto di investigazioni accuratissime.

Le collezioni di storia naturale furono molto considerevoli; sale intiere del bastimento erano state ripiene di pelli e di scheletri di bovi muscati, di orsi, di varie specie d'uccelli e delle loro uova, di numerosi animali marini, di piante e di fossili, di minerali ecc. Vi erano saggi di legno galleggiato, raccolti sulle coste di Newman's Bay, e di Polaris Bay, tra i quali il signor Meyer riconobbe distintamente il castagno, il frassino ed il pino.

Le stelle cadenti erano vedute così frequentemente, che non si poteva guardare il cielo durante la notte senza osservarne alcune in questa o in quella direzione. Le maree furono osservate con cura, e si trovò che la loro altezza media era di circa cinque piedi e mezzo. La profondità massima dell'acqua fu di cinquecento braccia. La esistenza di una corrente costante verso il mezzodì fu confermata; corrente la cui rapidità varia secondo la stagione e i luoghi.

La temperatura dell'inverno è stata molto più dolce di quello che si supponeva. I venti più abituali soffiano da nord est, quantunque spesse fiate vi si abbiano burrasche di sud-ovest. Tuttavia si osservarono forti venti da tutti i punti dell'orizzonte. Talvolta piove, ma su terra non cade che neve. Nella state, sulla estensione delle terre, non si vede più neve nè ghiaccio, salvo che in alcune località situate all'ombra delle roccie. Nella stagione estiva il suolo si copre di una vegetazione di muschi, nel mezzo dei quali si innalzano qua e là piante artiche, alcune delle quali hanno fiori bellissimi, ma senza olezzo; e vi si mirano piccoli salici che raggiungono appena l'altezza dei nostri arbusti.

Fu riconosciuta la traccia di antiche ghiacciaje là dove oggidì non esiste più ghiaccio. In quelle regioni abbonda la vita animale; vennero uccisi buoi muscati; vi si videro lupi e volpi. Le oche, le anitre e altri uccelli vi si mostrano durante la state. Le specie di uccelli di terra vi sono poco numerose; vi è la pernice delle nevi. Non furono veduti pesci, benchè quelle acque siano piene di invertebrati, granchiolini, polpi. Numerosissime vi sono le foche; e vi è una grande popolazione di farfalle, mosche, api e vari altri insetti.

Secondo le dichiarazioni dei signori Tyson, Meyer e dei loro compagni, i risultati geografici possono riassumersi nei ragguagli seguenti:

Il mar polare, annunziato da Kane e Hayes, non sarebbe che uno stretto di una estensione considerevole, formato a tramontana da un repentino allargarsi del canale di Kennedy; a ponente, dalla baja di lady Franklin; ed a levante, da un'altra baja larga 20 miglia alla sua apertura, e che penetra molto addentro nelle terre. Non potè essere determinata la lunghezza di

questo stretto (il mare di Kane); il signor Meyer crede che esso comunichi collo stretto di Francesco-Giuseppe della spedizione germanica, e che questo stretto formi il limite settentrionale della Groenland a.

La baja di ponente fu nominata *Fjord del Mezzodì*. A tramontana di questa baja, ed a ponente si trova un rientramento della costa, al quale il capitano Hall diede il nome di Baja Polaris, dove il *Polaris* svernò sotto 81° 38' di latitudine boreale. La punta settentrionale di questa baja ricevette il nome di Capo Lupton; la punta meridionale non ebbe ancora nome. Partendo dal Capo Lupton, la terra si dirige a nord-est e della costa orientale di un nuovo canale della larghezza di 25 a 30 miglia, e che si apre sullo stretto mentovato poc'anzi, al quale il capitano Hall diede il nome di Robethon Straits. La costa che è a ponente di Robethon Straits, a tramontana di Grinnel-Land, è pure senza nome. A nord est del Capo Lupton, a 81° 37' di latitudine boreale, esiste una baja profonda che il capitano Hall ha nominata la baja di Newmann (Newman's Bay), mentre la sua estremità o punta settentrionale fu da lui chiamata Capo Brewort; la punta meridionale fu chiamata il promontorio Summer. La direzione delle terre continua fino Repulse Harbour, a 82° 9' di latitudine nord, punto estremo toccato dalla spedizione a tramontana.

D'un'altezza di 1,700 piedi a Repulse Harbour, sulla costa orientale di Robethon, le terre si dirigono a nord-est verso l'estremità, e quindi a levante ed a sud-est, allontanandosi a perdita d'occhio. Nessun'altra terra fu vista a settentrione; ma sulla costa occidentale si vedeva la terra estendersi verso tramontana a vista d'occhio, e terminarsi, per quanto apparisce, ad un promontorio sotto 84° di latitudine settentrionale.

Il signor Meyer asserisce che nella direzione di tramontana, essendo un giorno di cielo molto sereno, egli dall'altura poc'anzi accennata osservò una linea luminosa di forma apparentemente circolare; il signor Meyer suppose che quella striscia indicasse un mare aperto, ma altri suoi compagni giudicavano che fosse terra.

I risultati scientifici della spedizione del *Polaris* non potranno essere conosciuti prima che il bastimento sia stato ritrovato e sia di ritorno negli Stati Uniti.

— Il Consiglio federale tedesco prese le seguenti decisioni circa alle nuove monete della Germania:

I pezzi da 5 marchi in oro porteranno all'esergo l'aquila imperiale colla leggenda sovrapposta: *Deutsches Reich* col millesimo e sotto le parole: 5 *mark*.

I pezzi da 5 marchi in argento avranno per leggenda sul contorno incise in concavo le parole: *Gott mit uns*; l'esergo sarà analogo a quello delle monete di 5 marchi in oro.

Le monete di 2 marchi non differiscono dalle precedenti se non nel contorno ove non esiste leggenda.

Le monete di un marco sono senza l'aquila nell'esergo ed hanno soltanto le parole: *Deutsches Reich* — 1 *mark* ed il millesimo circondato da una corona.

Le moneta di 50 e 20 *pfennigs* portano dalla parte superiore dell'esergo le parole: *Deutsches Reich* ed il millesimo, e nel centro le parole 50 o 20 *pfennigs* in cifre arabiche.

Oltre le monete di 20 e di 10 marchi si sta per coniare il le monete di 1 marco, di 20, 10, 2 ed 1 *pfennigs*.

DIARIO

I giornali inglesi annunziano che il vapore *Senegal* era giunto a Liverpool nella sera del 12 luglio con notizie del Cape Coast-Castle e di Elmina, le quali arrivano fino al 23 giugno. Alla partenza del vapore si aspettava come prossimo un assalto del Cape Coast-Castle per parte degli Assanti, i quali, in numero di 30,000, stavano accampati a una distanza di quindici miglia soltanto. Il comandante inglese, quantunque disponesse di forze poco numerose, faceva tutti i suoi sforzi per mettersi in grado di respingere l'attacco di cui era minacciato. I bastimenti da guerra ancorati nelle vicinanze avevano sbarcato tutti gli uomini disponibili per concorrere alla difesa dello stabilimento inglese. Era aspettata la nave-trasporto *Himalaya* con rinforzi.

Gli sponsali del duca di Edimburgo colla granduchessa Maria Alexandrowna, figlia unica dello czar, è presentemente l'oggetto dei commenti della stampa inglese. « Questo connubio, scrive il *Times*, è sotto tutti gli aspetti il più splendido, al quale possa un principe aspirare, e noi ce ne congratuliamo con S. M. e la sua reale famiglia. » Non minor soddisfazione mostrano gli altri giornali, i quali non mancano di far osservare che questa unione acquista una particolare importanza per la situazione rispettiva dei due paesi e dei loro rapporti politici, e che, pur non esagerando l'influenza di queste unioni dinastiche, si può credere che questa contribuirà a ravvicinare due popoli i quali, se talora hanno qualche ragione di rivalità, hanno tuttavia, anche in Oriente, un interesse comune, quello della civiltà che si sforzano di diffondervi. Oltracciò, il principe Alfredo, duca di Edimburgo, è l'erede del suo zio Ernesto II, duca di Sassonia-Coburgo e Gotha, fratello del defunto *principe-consorte*. Egli può adunque un giorno essere annoverato tra i sovrani tedeschi e far parte della Confederazione germanica.

Nella Camera inglese dei comuni la seduta del dì 11 luglio venne segnalata da un incidente: Mentre stavano per essere cominciati i dibattimenti parlamentari, il signor Mitchell Henry denunziò allo *speaker* la presenza di *estranei* nella Camera, e lo *speaker*, conformandosi alle disposizioni di un regolamento che non gli permette di apprezzarne l'opportunità, ordinò agli estranei di ritirarsi. Altri estranei non si trovavano nella Camera, fuorchè i *reporters* dei giornali, che immediatamente sgombrarono le loro tribune.

Allora il signor Mitchell Henry prese a parlare per lamentarsi della maniera con cui la stampa suole render conto delle discussioni parlamentari. Il signor Bonverie fece osservare che, se i membri del Parlamento invocassero sovente l'articolo del regolamento che loro permette di far sgomberare le tribune, converrebbe alla Camera modificare quanto prima il suo regolamento.

Finalmente, dopo che il signor Gladstone ebbe pregato il signor Henry di non persistere più lungamente nella sua domanda di tenere lontani gli estranei dal Parlamento, l'onorevole deputato vi acconsentì, ed i *reporters* poterono rientrare nelle loro tribune.

Nella seduta del 14 dell'Assemblea di Versaglia il signor Buffet tornò sull'incidente provocato nella seduta del giorno prima dal signor de Choiseul perchè il presidente dell'Assemblea nel congratularsi della ricostituzione dell'esercito non avesse menzionato il signor Thiers. Il signor Buffet dichiarò di essersi limitato a dirigere dei complimenti all'esercito per il sentimento manifestatosi in tutti alla vista delle magnifiche truppe che presero parte alla rassegna di Longchamps. Gli omaggi al maresciallo Mac-Mahon non erano questa volta diretti personalmente a lui, ma perchè egli se ne facesse interprete presso l'esercito.

Il signor Buffet aggiunse di essersi astenuto dall'insistere sul merito di questa organizzazione per un senso di convenienza. Egli non volle in alcun modo attribuire questo merito al nuovo governo. Se avesse avuta intenzione di esprimere degli elogi non avrebbe certamente dimenticato l'illustre uomo di Stato che era alla testa del potere or fa poco tempo. Come non avrebbe dimenticati nè l'Assemblea, nè il maresciallo Mac-Mahon, il quale, sebbene sia al potere da soli due mesi, è però da oltre due anni alla testa dell'esercito. E nemmeno avrebbe dimenticati i generali e tutti quegli altri ufficiali che collaborarono col maresciallo e lo coadiuvarono in questa riorganizzazione.

« Tuttavia, aggiunse il sig. Buffet, se avessi dovuto ringraziare il signor Thiers, avrei dovuto procedere con cautela, ricordandomi che quando presi possesso del seggio, il 24 maggio, avvenne una scena inaudita di violenza frammezzo alla quale la sinistra, e primo tra tutti i deputati di sinistra il signor Choiseul, mi gridarono che più degno sarebbe stato in bocca mia il silenzio di quello che l'elogio del signor Thiers. Oggidì mi sono astenuto ed ecco lo stesso signor de Choiseul che mi rimprovera di ingratitudine. Nessuna provocazione mi farà mai uscire dalla calma e dalla riserva che mi sono imposte. (*Triplici applausi*). »

Il signor de Choiseul rispose che di quanto gli sarebbe sembrato sorprendente che il 24 maggio il signor Buffet volesse parlare dei sentimenti del paese rispetto al signor Thiers, altrettanto gli sarebbe parso equo e naturale che nella occasione della rivista egli rammentasse la parte avuta dall'illustre uomo nella riorganizzazione dell'esercito. Il signor de Choiseul non esita a rendere omaggio al maresciallo Mac-Mahon, pel quale l'oratore ed i suoi amici hanno moltissima deferenza, attesochè egli è al disopra degli intrighi dei partiti.

L'incidente fu chiuso tra una grande animazione.

Dappoi l'Assemblea si occupò della legge sull'esercito.

L'*Invalido Russo* pubblica alcuni particolari sull'ultimo atto che terminò la guerra di Kiva. Il Khan si era recato in persona al comando delle forze russe, il quale lo ha ristabilito nella sua dignità. Ma verrà organizzata dal generale Kaufmann un'amministrazione speciale per tutto il tempo della occupazione del Khanato per parte dei Russi. Un manifesto del Khan, diretto a' suoi sudditi, esprime la sua riconoscenza per la generosità del vincitore, e proclama l'abolizione della schiavitù nel Khanato. Questo provvedimento gioverà soprattutto agli schiavi di nazionalità persiana, i quali formano il maggior numero dei prigionieri rapiti dai Turcomanni e venduti a Kivani.

Un giornale russo, la *Voce*, annunzia che il Khan di Kachgar, dopo gli avvenimenti di Khiva, ha risoluto di stringere rapporti diplomatici diretti col governo russo, e che il suo inviato, Turop Hadgi, è in cammino alla volta di Pietroburgo.

La sessione legislativa dello Storthing di Norvegia è stata chiusa nel dì 9 giugno colla lettura di un Messaggio reale che, dopo di avere epilogato i lavori parlamentari e le leggi votate, ricordò di non aver dato la sanzione reale alla risoluzione dello Storthing relativa alla legge sulla coscrizione, perchè non corrispondente alle esigenze della difesa nazionale. Quindi il Messaggio termina con queste parole: « Ringrazio lo Storthing di essersi fatto rappresentare all'incoronamento celebratosi a Stocolma; e nel prossimo incoronamento, nella cattedrale di Drontheim, riuscirà gradito a me ed alla regina, vederci attorniati dai delegati che lo Storthing ha scelti per rappresentarlo in quest'atto solenne. Invocando sulla Norvegia e sopra i suoi abitanti la benedizione dell'Altissimo, vi assicuro, o signori, della mia benevolenza. »

BOLLETTINO DEL CHOLERA

(16 luglio).

Provincia di Venezia.

Venezia, casi 12, morti 10 dei giorni precedenti.

Portogruaro, casi 3, morti 6 dei giorni precedenti.

Caorle, casi 1, morti nessuno.

Concordia, casi 5, morti nessuno.

Cinto, casi 1, morti nessuno.

Fossalta, casi 5, morti 2 dei giorni precedenti.

Stino, casi 1, morti nessuno.

S. Michele Quarto, casi 1, morti nessuno.

Pellestrina, casi nessuno, morti 1.

Meolo, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.

Mestre, casi 1, morti nessuno.

Dolo, casi 1, morti nessuno.

Totale dei casi nella provincia: Casi 32, morti 20.

Provincia di Treviso.

Casale, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Barcellona, 14.

Gli internazionalisti fecero chiudere le fabbriche e le officine e convocarono gli operai ad una grande dimostrazione. Gli oratori proposero di imitare Alcoy, e di abbruciare le chiese ed i municipii, ma la maggioranza degli operai li fischiò e l'intervento della forza pubblica li tenne a freno.

Si attendono per domani altre dimostrazioni.

Atene, 15.

La Camera dei deputati respinse con 81 voti contro 75 il voto di biasimo proposto dall'opposizione contro il governo. I ministri se ne sono astenuti di votare. Il partito di Bulgaris, in seguito alla scissura dei partiti di opposizione, non votò contro il governo.

Madrid, 16.

Furono spedite a Cartagena truppe sufficienti per reprimere l'insurrezione.

I ministri degli affari esteri, della giustizia e delle finanze hanno dato la loro dimissione per facilitare la formazione di un gabinetto omogeneo.

La maggioranza domanda che si formi un ministero energico sotto la presidenza di Salmeron.

New-York, 15.

Oro 116.

Versailles, 16.

Seduta dell'Assemblea Nazionale. — Continua la discussione della legge sulla riorganizzazione dell'esercito.

Alcuni oratori parlano incidentemente in favore di una riduzione delle spese militari.

Il ministro della guerra dice che farà tutto il possibile affinchè le spese non eccedano i limiti. Dichiara che il governo non nutre alcuna idea bellicosa, che la sua politica è una politica di quiete e di pace, ma che bisogna mettere il paese in istato di difesa. Soggiunge che quando l'Europa è armata fino ai denti non si devono lasciare aperte le nostre porte e le nostre finestre e che bisogna che il nostro esercito possa nel più breve tempo possibile passare dal piede di pace a quello di guerra.

Continua la discussione degli articoli.

Wiesbaden, 16.

Le autorità hanno proibito il pellegrinaggio al convento di Bornhofen. La colonia dei Redentoristi, che vi risiedeva, fu sciolta.

Madrid, 16.

La presa di Estella da parte dei carlisti è confermata. Il forte continua a difendersi.

Credesi che sarà formato un ministero di destra.

Il centro dichiarò che nelle questioni dell'integrità della patria e della difesa delle Cortes starà sempre unito colla destra.

Gl'insorti di Cartagena sono disuniti e scoraggiati.

Contreras impose a questa città una contribuzione di 400,000 franchi.

Assicurasi che il grosso delle bande carliste si diriga verso Logrono. Furono spedite truppe per attaccarle.

Le Cortes decisero con 83 voti contro 55 di sospendere le sedute per lasciare tempo alla Commissione della Costituzione di riunirsi.

L'Internazionale di Barcellona fu sciolta. I tessitori e parecchi altri industriali si sono separati completamente dalla Società, dichiarando ch'erano disposti di appoggiare le autorità.

Gl'insorti di Murcia distrussero la galleria della strada ferrata.

Bajona, 16.

Don Carlos entrò in Spagna nella notte scorsa. Egli pubblicò un proclama nel quale, dopo aver invocato il Dio degli eserciti, dice che, ascoltando la voce della Spagna agonizzante, egli viene a combattere per la patria e per Iddio. Soggiunge che non vuole restare colle braccia incrociate innanzi una lotta riparatrice ed eroica. Deplora l'acciecamento dell'esercito che dimentica 15 secoli di gloria trascorsi sotto la bandiera monarchica. Termina dicendo: « La Spagna ci domanda soccorso. Avanti, volontari! La Spagna ci dice che muore. Volontari, salviamola! »

Regna un grande entusiasmo a Zuerarramundi, ove Don Carlos si riunì a Valdespina e a Lizzaraga.

A San Sebastiano furono arrestati parecchi carlisti.

BORSA DI VIENNA — 16 luglio.

	15	16
Mobiliare	227 —	225 -
Lombarde	189 50	183 50
Banca anglo-austriaca	168 50	167 —
Austriache	340 —	339 —
Banca Nazionale	982 —	985 —
Napoleoni d'oro	8 90	8 90
Cambio su Parigi	43 65	43 60
Cambio su Londra	111 40	111 60
Rendita austriaca	73 -	73 —
Id. id. in carta	68 —	68 20
Banca italo-austriaca	—	— —
Rendita italiana 5 0[0	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 16 luglio.

	15	16
Austriache	203 1[4	203 1[4
Lombarde	113 —	112 1[2
Mobiliare	135 1[2	134 5[8
Rendita italiana	60 7[8	60 7[8
Banca franco-italiana	— —	— —
Rendita turca	51 1[8	— —

BORSA DI PARIGI — 16 luglio.

	15	16
Prestito francese 5 0[0	91 45	91 60
Rendita id. 3 0[0	56 20	56 30
Id. id. 5 0[0	90 65	90 77
Id. italiana 5 0[0	61 30	61 05*
Id. id.	— —	61 20**
Consolidato inglese	92 9[16	92 5[8
Ferrovie Lombardo-Venete	430 —	430 —
Banca di Francia	4235 —	4220 —
Ferrovie Romane	—	85 —
Obbligazioni Romane	159 —	159 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	189 —	188 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	198 —
Cambio sull'Italia	12 —	12
Obbligaz. della Regia Tabacchi	482 50	482 50
Azioni id. id.	757 —	750 —
Londra, a vista	25 53	25 51 1[2
Aggio dell'oro per mille	5 —	5 —
Banca franco-italiana	— —	— —

* Liquidazione.
** Fine luglio.

BORSA DI LONDRA — 16 luglio.

	15	16
Consolidato inglese	92 5[8	92 5[8
Rendita italiana	60 3[8	60 1[8
Turco	51 3[8	* 51 3[8
Spagnuolo	19 1[4	19 1[8

BORSA DI FIRENZE 17 luglio.

Rendita 5 0[0	69 50	fine mese
Napoleoni d'oro	22 80	contanti
Londra 3 mesi	28 60	»
Francia, a vista	113 50	»
Prestito Nazionale	71 —	nominale
Azioni Tabacchi	815 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2162 1[2 ?	fine mese
Ferrovie Meridionali	— —	
Obbligazioni id.	— —	
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1630 —	fine mese
Credito Mobiliare	881 —	»
Banca Italo-Germanica	— —	
Banca Generale	497 1[2*	fine mese

* Debolissimo.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 15 luglio 1873 (ore 16 30).

Tempo bello in quasi tutta l'Italia; mare tranquillo tranne da Genova a Livorno; venti d'ovest forti solo ad Aosta ed in pochi paesi d'Italia centrale; le pressioni sono diminuite fino di 6 mill. a Venezia; fino di 3 nella Liguria occidentale e dalle bocche del Po al Gargano; quasi stazionario altrove. Nella scorsa notte temporale e neve ai monti vicini ad Aosta e temporale con nord-ovest a Moncalieri.

Probabile che i venti di ovest aumentino assai di forza in molta parte del Mediterraneo.

Firenze, 16 luglio 1873 (ore 16 13).

Mare grosso a Livorno, agitato a Portotorres, all'isola Palmaria e Venezia, mosso in molti altri luoghi; barometro salito da 2 a 5 mill. ed il cielo è sereno in quasi tutta l'Italia; dominano venti leggeri o moderati del quarto quadrante, cioè tra ovest e nord; greco fortissimo a Venezia; libeccio forte a Livorno; maestrale forte a Cagliari; temperatura un poco diminuita nel centro della penisola; nel pomeriggio di ieri forti colpi di libeccio a Rimini; continua la probabilità di vento sul Tirreno.

Tempo qua e là leggermente turbato.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 16 luglio 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	762 8	762 9	762 7	763 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 9	31 0	29 2	24 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	57	48	54	62	Massimo = 31 3 C. = 25 0 R.
Umidità assoluta	11 19	15 95	16 31	13 66	Minimo = 18 3 C. = 14 0 R.
Anemoscopio	N. 5	S. 6	SO. 13	SO. 1	
Stato del cielo	10. belliss.	8. piccoli cumuli	10. bello	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 17 luglio 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1 semest. 74	—	67 37	67 32	67 25	67 20	— —	— —	—
Detta detta 5 0[0	»	—	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 ottob. 73	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi			— —	— —	—		— —	— —	—
Detto stallonato		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0[0	1 luglio 73	537 50	517 —	516 -	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73	—	73	72 90	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»		71 25	71 20	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	70 45	70 40	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana		1000	— —	— —	—	—	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	— —	— —	2048	2045	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	— —	— —	495 —	493 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	— —	— —	485 —	484 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	395 —	—	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	179 50	— —	— —	— —	— —	—	—
SS. FF. Meridionali	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	516 —	515 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	400
Compagnia Fond. Ital.	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	160
Rendita Austriaca									

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	112 35	112 30	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 57	28 55	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 79	22 75	— —
Sconto di Banca 5 p. 0[0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0[0: 69 50 cont.; 69 52 1[2, 50, 47 1[2, 42 1[2, 40, 37 1[2 e 35 fine.
Cert. sul Tesoro 5 0[0 em. 1860-64 72 90.
Prestito Blount 71 20.
Id. Rothschild 70 40, 45.
Banca Romana 2045.
Banca Generale 495 25 fine.
Banca Italo-Germanica 484 fine.

Il Deputato di Borsa: G. RIGACCI.
Il Sindaco: A. PIERI.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

PER LA

REGIA COINTERESSATA DEI TABACCHI

SPECCHIO

delle riscossioni fatte nel mese di Giugno 1873.

PROVINCIE	L.	PROVINCIE	L.
Alessandria	233,125 30	Milano	575,591 77
Ancona	88,291 67	Modena	115,882 10
Arezzo	59,318 28	Napoli	637,152 91
Ascoli Piceno	40,571 10	Novara	217,273 80
Aquila	69,933 90	Padova	185,471 60
Avellino	48,767 70	Parma	120,097 60
Bari	185,337 20	Pavia	178,813 30
Belluno	30,912 50	Perugia	142,372 19
Benevento	34,291 »	Pesaro e Urbino	53,932 50
Bergamo	139,370 30	Piacenza	98,431 10
Bologna	211,938 10	Pisa	160,829 10
Brescia	179,842 30	Potenza	62,194 35
Cagliari	125,949 48	Porto Maurizio	56,901 61
Campobasso	49,342 90	Ravenna	91,259 40
Caserta	225,884 63	Reggio Calabria	78,218 10
Catanzaro	81,784 06	Reggio Emilia	74,441 70
Chieti	56,651 18	Roma	486,591 88
Como	153,940 60	Rovigo	141,628 70
Cosenza	74,125 61	Salerno	138,633 55
Cremona	152,641 50	Sassari	74,228 72
Cuneo	208,301 26	Siena	57,654 85
Ferrara	163,856 18	Sondrio	18,394 25
Firenze	490,223 58	Teramo	35,970 55
Foggia	121,230 10	Torino	459,264 39
Forlì	92,736 10	Treviso	103,672 80
Genova	431,908 91	Udine	153,469 30
Grosseto	38,074 06	Venezia	267,698 55
Lecce	135,116 40	Verona	208,771 80
Livorno	117,441 »	Vicenza	120,196 70
Lucca	125,204 20	Somma L.	9,578,100 80
Macerata	54,174 30	Prodotti dal 1° gennaio	
Mantova	124,193 60	al 31 maggio	47,149,237 70
Massa Carrara	57,147 60	TOTALE L.	56,727,338 50

Firenze, 12 luglio 1873

Il Capo Ragioniere
F. FERRUZZI.

Visto — *Per il Comitato*
A. VEGNI.
A. STROZZI ALAMANNI.

NB. Il nuovo ordinamento dato ai magazzini di vendita non consente per l'annata 1873 di stabilire confronti mensili coll'annata precedente. 3653

REGIA PREFETTURA DI PORTO MAURIZIO

AVVISO D'ASTA pel giorno 29 luglio corrente mese.

Stante la deserzione dell'incanto d'oggi si previene il pubblico che alle ore 10 antimeridiane di martedì 29 luglio corrente si esporrà all'asta pubblica col metodo della estinzione delle candele in questa Prefettura e nanti il signor prefetto l'appalto di alcuni urgenti lavori di riattazione da eseguirsi al porto d'Oneglia e sue adiacenze al Borgo Peri, per l'ammontare di L. 67,573, oltre a L. 2427 riservate all'Amministrazione per spese impreviste.

Trattandosi di secondo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

La perizia ed i capitoli per tale appalto compilate dal Genio civile governativo, sono visibili nella segreteria di questa Prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Gli attendenti all'asta devranno presentare previamente un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo a detto incanto dall'autorità del luogo di domicilio, ed un altro certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi rilasciato da un ingegnere capo del corpo del Genio civile governativo in attività di servizio, ed eseguire un deposito di L. 7000, pari al decimo della somma d'appalto, e la cauzione definitiva sarà uguale ad un decimo della somma che sarà per risultare dopo il detto appalto, tanto la prima che la seconda somma di garanzia e di cauzione verranno fatte in numerario od in cedole del Debito Pubblico dello Stato ragguagliate al corso di borsa. L'appaltatore dovrà presentare prima della stipulazione del contratto un supplente o fideiussore il quale sarà tenuto non solo all'adempimento degli obblighi assunti dallo appaltatore quand'esso non vi soddisfaccia, ma diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore legalmente riconosciuto.

Ogni offerta di ribasso non potrà essere minore di 20 centesimi per ogni cento lire.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è fissato, stante l'urgenza, a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento che sarà pubblicato da questa Prefettura.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Porto Maurizio il 11 luglio 1873.

Per detto Ufficio
Il Segretario delegato a ricevere gli atti
CHIARELLA.

3711

INTENDENZA DI FINANZA

DELLA

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 28 luglio corrente, alle ore 11 ant., in una delle sale della sopraindicata Intendenza ed alla presenza del capo di essa o di chi verrà a ciò delegato, si procederà al 2° pubblico incanto per l'affitto di 13 parchi demaniali, della complessiva estensione di moggia 937 misura locale, pari ad ettari 317 ed are 36, componenti il così detto ex-feudo di Sant'Andrea del Pizzone, in tenimento di Francolise, che attualmente si tengono in affitto dal signor Attingendi Gregorio.

Condizioni principali.

1. L'affitto avrà la durata di anni sei, da incominciare dal 1° settembre 1873 a tutto agosto 1879, in base al capitolato di condizioni approvato con ministeriale delle finanze del 15 giugno corrente, divisione 2ª, numeri 90265-15345.

2. Chiunque intenda essere ammesso all'asta dovrà comprovare l'eseguito deposito di L. 4730 in numerario od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa, sia presso la Cassa dell'ufficio di Registro di Carinola, sia presso la segreteria della Intendenza procedente, quale deposito subito dopo l'asta sarà restituito ai depositanti, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata la relativa cauzione.

3. Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti stipulati, e potrà essere escluso chiunque abbia colla stessa quistioni pendenti.

4. L'asta sarà aperta in base all'annuo estaglio di L. 47,100.

5. Le offerte in aumento al prezzo di asta non potranno essere inferiori a L. 100, e l'aggiudicazione provvisoria seguirà anche quando vi sia un solo offerente, conformemente al disposto nell'articolo 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

6. È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro quindici giorni da quello della seguita aggiudicazione, che andranno a scadere il dì 12 agosto prossimo, alle ore 11 ant., purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo già deliberato, e sia guarentita col deposito del decimo del complessivo prezzo, offerto nel modo detto di sopra. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento di asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di aumento, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

7. Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'Autorità che vi presiede.

8. Tutte le spese e le tasse, niuna esclusa ed eccettuata, relative all'affitto in discorso, saranno a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

9. Finalmente si avverte che il capitolato delle condizioni succitate trovasi sempre ostensibile dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom. tanto presso la sezione del Demanio di questa Intendenza quanto presso l'Uffizio di Registro di Carinola.

Caserta, 13 luglio 1873.

3700 — *L'Intendente:* DE CESARE.

PRESTITO DEL MUNICIPIO DI CASALE MONFERRATO

Nel giorno 11 luglio volgente la Giunta ha proceduto alla 1ª e 2ª estrazione 1873 delle obbligazioni di detto prestito, e vennero estratti i seguenti numeri:

1921 1043 1732 2087 2426 2252 64 926 1794
1900 3249 3500 3215 1894 2017 3404 2743

Le obbligazioni come sopra estratte cessano col 1° ottobre 1873 dal produrre interessi.

3654 — *Il Sindaco:* Avv. A. OGGERO.

3183 DECRETO,
(3ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio, e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile e correzionale di Parma, materia civile, composto degli illustrissimi signori avv. Balestra Manio giudice anziano facente funzione di presidente, Montanari Pietro e Pizzetti Ernesto giudici, assistente il cancelliere infrascritto, ha emesso il seguente decreto sul ricorso presentato dal causidico dottor Manfredo Faelli a nome della signora Pacifica Carolina Cavalli, vedova del barone Vincenzo Cornacchia domiciliata in Parma, nella propria qualità di madre esercente la patria podestà dei proprj figli minorenni Ferdinando, Carlo e Roberto Antonio baroni Cornacchia. Autorizza la Cavalli Pacifica Carolina vedova del barone Vincenzo Cornacchia in nome e nell'interesse proprio, per quanto possa occorrere, e quale madre ed amministratrice legale dei di lei figli minorenni baroni Ferdinando, Carlo e Roberto Antonio Cornacchia del detto fu Vincenzo:

a) A richiedere e ad ottenere dalla Direzione Generale del Debito Pubblico il tramutamento da nominativi, a favore di Cornacchia barone Vincenzo e Maria, in titoli o certificati al portatore dei tre titoli seguenti, e così:

1° Del certificato n. 92676, della rendita di lire dieci del Debito Pubblico del Regno (cinque per cento) legge 10 luglio 1861;

2° Dell'assegno provvisorio nominativo n. 14472 per l'annualità di lire due (legge 4 agosto 1861);

3° Dell'assegno provvisorio nominativo n. 14473 per l'annualità di lire tre (legge 4 agosto 1861); tutti e tre emessi a favore del surricordato Cornacchia barone Vincenzo in data di Torino 11 febbraio 1865.

b) A richiedere ed ottenere la restituzione dalla Cassa dei depositi e prestiti della somma di lire cento settantaquattro e centesimi ottanta, stata depositata dalla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno per conto del barone Cornacchia Vincenzo; deposito infruttifero risultante ed eseguito per la causa espressa nella relativa polizza n. 1723, rilasciata dalla detta Cassa dei depositi alla data di Torino 14 marzo 1865.

Autorizza di conseguenza a ciò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare i tramutamenti — da nominativi al portatore — del certificato di rendita, e dei due assegni provvisorj superiormente indicati, stati emessi a favore del surripetuto barone Vincenzo Cornacchia, e quanto al certificato numero 92676, di rendita di lire dieci, portante anche il nome di Maria. Siccome autorizza la Cassa dei depositi e dei prestiti presso la prefata Direzione Generale a restituire ai sunnominati unici eredi Cornacchia il deposito infruttifero eseguito per conto del ridetto barone Cornacchia e risultante dalla citata polizza n. 1723 del 14 marzo 1865.

Pel che tutto

Autorizza la Cavalli Pacifica Carolina, vedova Cornacchia, nella sovradetta qualità di madre, ed amministratrice dei di lei figli minorenni Ferdinando, Carlo e Roberto Antonio baroni Cornacchia del detto fu Vincenzo,

1° Ad alienare tosto che ne sia avvenuto il tramutamento al portatore stato già debitamente autorizzato al valore di Borsa nel dì della vendita, la cartella o certificato di rendita di lire dieci del Debito Pubblico del Regno, e i due assegni provvisorj l'uno di lire tre, l'altro di lire due che ora sono iscritti al nome ed a favore del surricordato Cornacchia barone Vincenzo;

2° A valersi del valore della vendita di tali tre titoli, non che delle L. 174 80 che ritirerà, come ne è stata autorizzata, dalla Cassa dei depositi e dei prestiti siccome dovuti ai minorenni Cornacchia a sopperire a passività ed ai bisogni della loro amministrazione.

Parma, 7 maggio 1873.

Firmati: M. BALESTRA — E. BOSELLI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 5 luglio 1873 dichiarò spettare alli Carlo, Lorenzo, Antonio fratelli Ferrero del fu Gio. Domenico, e Giovanni Ferrero del fu Gio. Battista il certificato nominativo n. 89059 del reddito di lire trecento, intestato a Ferrero Gio. Battista in data 28 settembre 1864;

E mandò all'Amministrazione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di addivenire alla conversione del medesimo certificato in quattro cartelle al portatore, della rendita di lire 75 per ciascuna, per essere ritirata dai suddetti Ferrero, una per caduno.

Torino, il 16 luglio 1873.

3719 — Not. PIETRO VITT° PAVESIO.

NOTIFICANZA.
(1ª *pubblicazione*)

Si rende di pubblica ragione, a mente della legge 11 agosto 1870, allegato D, che il tribunale civile del circondario d'Asti, sull'instanza di Campini Luigi fu Vittorio, con decreto 9 giugno 1873, ha autorizzato che le cartelle di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia 5 0[0, intestate in capo al suo autore ora fu Campini Vittorio fu Luigi, aventi li num. 6066, 6980, 25251, 25262, 31989, 94015, della complessiva rendita di lire 605, siano trapassate in capo all'unico di lui figlio Campini Luigi fu Vittorio, come di lui erede universale per testamento segreto aperto in Asti il 1° maggio 1863, avente perciò diritto alla proprietà di dette cartelle.

Torino, 15 luglio 1873.

3718 — CAMPINI LUIGI.

VENDITA GIUDIZIALE.
(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che ad istanza della cessata Società Pontificia di assicurazioni e per essa del consigliere di stralcio rappresentato dal cav. sig. Pietro Angelini già gestore della Società stessa, non che per ogni migliore effetto del signor marchese Giuseppe Guglielmi già presidente di detta Società, domiciliati elettivamente presso il procuratore signor Ilario Borghi dal quale vengono rappresentati, si procederà alla vendita giudiziale forzata a danno dell'eredità giacente del fu Gaspare Falcetti, rappresentata dal curatore signor avv. Attilio Bedini, innanzi al tribunale civile e correzionale di Roma, nell'udienza del giorno 19 agosto prossimo venturo, sul prezzo di stima, ribassato di un decimo, di lire 87,995 91:

Casamento sito in Roma nel vicolo del Vantaggio, ai numeri civici 8 a 16, segnato coi numeri di mappa 145/1, 146/1, 147, 148 e 149, confinante coi beni del Conservatorio della Divina Provvidenza, degli eredi Vicardi cav. Mencacci Campanari e la strada, salvi, ecc.

Le condizioni di tal vendita trovansi descritte nel relativo bando, al quale, ecc.

3711 — VINCENZO VESPASIANI usc.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli in camera di consiglio: letto il ricorso ed i documenti esibiti; udito il rapporto del giudice delegato; ritenute le considerazioni del Pubblico Ministero,

Dispone che la Direzione del Debito Pubblico disvincoli e tramuti in cartelle al portatore l'annua rendita dotale di lire dugentoquindici inscritta nel Gran Libro a favore di Amendola Grazia fu Bernardo al numero 88358 e numero di posizione 109293. Consegnerà le dette cartelle ai ricorrenti coniugi Cuomo ed Amendola. Destina per le relative operazioni l'agente di cambio sig. Pasquale de Concilijs.

Così deliberato dai signori cavaliere Andrea Crescenzi vicepresidente, Francesco de Rogatis e Francesco Paolo de Gregorio giudici, il dì diciotto giugno mille ottocento settantatrè. 3601

CITAZIONE PER PROCLAMI.

L'ill.mo signor Felice Voltolina giudice delegato dall'ill.mo signor vicepresidente del R. tribunale civile e correzionale di Udine, con ordinanza 26 marzo 1872 emessa sul ricorso di Leonardo Gelmi di Udine, rappresentato dall'avv. Ugo dott. Bernardis, in confronto di Giuseppe Bosma e creditori inscritti, avea fissato il giorno 1° agosto 1872, ore 11 ant., per le insinuazioni dei creditori sul prezzo ricavato dalla vendita ai pubblici incanti seguita nanti la cessata R. pretura di Codroipo il dì 31 dicembre 1870 dei seguenti beni stabili:

In comune censuario di Codroipo ed uniti.

1. Corpo di fabbricato con botteghe, in mappa al n. 2777, di cens. pert. 0 33, pari ad are 0 330; rend. L. 283 38.

In comune censuario di Pozzo.

2. Corpo di fabbriche dette di Casal Loreto, in mappa ai numeri 17, 18, 1349, 1850, 19, di cens. pert. 5 58, pari ad are 5 580; rend. L. 139 09.

3. Arat. con viti e gelsi, in mappa ai numeri 13 e 14, di pert. 80 05, pari ad ett. 80 050; rend. L. 72 04.

4. Fondo zerboso, in mappa al n. 272, di cens. pert. 0 87, pari ad are 0 870; rend. L. 1 86.

5. Fondo prativo, in mappa al n. 15, di cens. pert. 8 60, pari ad are 8 600; rend. L. 4 13.

6. Prato, in mappa ai numeri 61, 111, 157, di cens. pert. 5 86, pari ad are 5 860; rend. L. 8 26.

7. Prativo, in mappa ai numeri 38, 133, 134, 173, di cens. pert. 10 30, pari ad ettari 1 0 300; rend. L. 14 55.

8. Prativo, in mappa ai numeri 22, 23, 24, 25, 33, 37, di cens. pert. 26 80, pari ad ett. 2 6 800; rend. L. 27 08.

9. Zerbo, in mappa al n. 1351, di cens. pert. 0 76, pari ad are 0 760; rendita L. 1 82.

10. Arat. nudo, in mappa al n. 12, di cens. pert. 12 06, pari ad ett. 1 2 060; rend. L. 8 10.

11. Arat. arb. vit. con gelsi, al n. 10, di pert. cens. 45 32, pari ad ett. 4 5 320; rend. L. 39 43.

12. Prato, in mappa ai numeri 55, 116, 153, di cens. pert. 6 03, pari ad are 6 030; rend. L. 8 12.

Con l'altra ordinanza 15 novembre 1872 dello stesso ill.mo signor giudice delegato venne nuovamente ordinata la citazione per proclami, e fissava nuovamente il termine di giorni trenta a partire dall'inserzione della autorizzata citazione per proclami nel Giornale di Udine e *Gazzetta Ufficiale del Regno* per le insinuazioni di tutti i creditori sul prezzo dei beni venduti di cui si tratta.

Ciò stante, ed inerendo alla predetta ordinanza 15 novembre 1872, io sottoscritto usciere addetto al R. tribunale civile di Udine ho citati come cito i creditori inscritti, quali sono:

Ditta Natale Bonanni di Udine - Bosma Odorico *quondam* Francesco, rappresentato dal curatore avv. Gattolini di Codroipo - A. Seiller e Comp. di Trieste - Lucardi Pietro, Lucardi Adelaide ed Orsola Bosma vedova Lucardi di Udine - Vincenzo fu Leonardo Lucardi presso la ditta Vittorio Ferro di Milano - Maria Lucardi Badolo di Gemona - Bosma Gio. Battista fu Francesco di Udine per sè e quale rappresentante i figli Giovanni e Cecilia - Ditta Kirker Antivari Anna di Udine - Regio Erario, rappresentato dall'esattore fiscale signor Mestroni di Udine - Mauroner Adolfo di Tissano giurisd. del mandamento di Palmanova - Mauroner Giuliano idem - Mauroner Cristiano idem - Rosmini Enrico, Pia Carolina, rappresentati dal padre Angelo Rosmini di Flaibano - Costanza Antivari Buzzoli di Milano, via Vogotti, n. 12 - Bosma Michele fu Francesco di Rovigo - Maria *quondam* Francesco Bosma maritata Kirsevani signor Antonio di Vienna, via Vellintigh - Augusto Bosma di Torreano giurisd. di Monfalcone - Teresa Centa vedova Bosma id. - Luciano Bosma presso la ditta Chioggia di Scodavacca (Cervignano) - Costanza Bosma maritata Bruma negoziante di legnami in Trieste - Antonio Valentinis presso l'avv. Fabris di Portogruaro - Giacomina Valentinis Cossatti di Latisana - Leoncini Pietro-Antonio *quondam* Giacomo, rappresentato da Domenico Leoncini di Osoppo - Giulia Canciani moglie del dott. Cosattini di Udine - Carolina Canciani Tinni impiegato alla ferrovia in Treviso - Chiesa di Sedegliano, rappresentata da Sebastiano Rinaldi - Chiesa di Pozzo, rappresentata da Rossi Francesco - Santa Pinni Perusini di Pordenone - Zuccaro dott. Paolo di S. Vito - Direzione compartimentale del Demanio e Tasse di Udine, rappresentata dal cavaliere Taini, - a produrre ed insinuare all'ill.mo signor giudice delegato Felice Voltolina nel termine di giorni trenta a partire dalla inserzione della presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e Giornale di Udine i loro titoli di credito sul prezzo dei beni venduti sopra descritti di cui si tratta, sotto pena in difetto di decadenza, esperite le altre pratiche di legge.

3657 — ANTONIO BRUSEGANI usc.

3598 AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Con due deliberazioni del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, 21 e 23 maggio 1873, fu ordinato che la Cassa di depositi e prestiti sede in Napoli pagasse ad Orsola Petriccione vedova Grauso, quale madre tutrice del minore Giuseppe Grauso, per impiegarsi sul Gran Libro, le lire 4146 14 ed interessi provenienti dalla graduazione *Michele Menditto* ad esso minore toccate in divisione; e ad Attilio Grauso le lire 532 50 provenienti dalla graduazione Tommaso Sacra, depositatevi da Giovanni Crisconio a pro di Giovanni Grauso, ad esso Attilio assegnate. Chiunque vi ha interesse potrà farvi opposizione alla cancelleria del detto tribunale nel termine di legge, elasso il quale dalla Cassa saranno come sopra pagate.

Not. GIOACCHINO GAGLIANI.

Tribunale civ. e corr. di Viterbo.

Estratto d'istanza per nomina di perito.

Brizi Francesco domiciliato in Onano ed elettivamente presso il procuratore Antonio Calandrelli nel suo studio posto in Viterbo, piazza di S. Maria Nuova, vicolo Fattungheri, n. 2, da cui è rappresentato, ha fatto istanza il giorno 11 luglio 1873 al signor presidente del tribunale civile e correzionale di Viterbo perchè si nomini un perito per procedere alla stima del seguente bene stabile:

Mola a grano con poche terre annesse posta nel territorio di Proceno, denominata Madonna o Molinello, confinata dai beni dell'Arcipretura di Proceno, dai beni dei signori fratelli Cecchini, degli eredi del fu Domenico Tondi, salvi, ecc., descritta nella mappa di Proceno sez. 1ª numeri 1094 e 1096, e della quale l'istante Brizi ha promosso giudizio di espropriazione forzosa a danno dei fratelli di Francesco ed Alessandro Mattei possidenti domiciliati in Onano.

Viterbo, 12 luglio 1873.

3694 — ANTONIO CALANDRELLI proc.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA NOMINATIVA.
(3ª *pubblicazione*)

La Regia Corte d'appello di Firenze col suo decreto dei 28 maggio 1873 ha autorizzata la Direzione del Debito Pubblico a tramutare la rendita nominativa di lire cento iscritta a favore di Bleuet Zelia, vedova, nata Clement fu Grisostomo Francesco, come dal certificato portante la data Torino 22 dicembre 1862, segnato di n. 60441 e di 12551, in titoli al portatore da consegnarsi ai signori Elisabetta Canard nei Laurence, Eleonora Canard vedova Lalloy, Zelia Canard nei Bouderlique, Amato Canard e Augusto Canard, Pietro Francesco Damher, Virginia Alessandrina Damher negli Arsellin, Onorina Elisabetta Damher nei Blin e Desiderio Damher, o loro legittimo rappresentante.

3150 — D. ALESSANDRO BOSI.

AVVISO.

Volendo il Capitolo di S. Maria in Trastevere dare in enfiteusi perpetua a Maria Mieli vedova Giuliani una **casipola** di due ambienti, posta in piazza di S. Rufina, numeri 9 e 10, e concessa già in enfiteusi da oltre due secoli fa a Giuseppe Pellegrini, e dal 1688 quando fu data in *Salviano* ai beneficiati di detta chiesa, non essendosi presentato più alcuno degli eredi Pellegrini, rimane espresso che, se entro 15 giorni non comparirà alcuno che possa addurre ragioni di diritto, si darà termine a questo affare, stipolandosene l'istromento, e sarà perenta ogni azione che in appresso potesse avanzarsi. 3716

AVVISO.

Ettore Pizzicaria, domiciliato nello studio del sottoscritto procuratore, dichiara per pubblica notizia, sì per proprio che per altrui interesse, di avere affittato a Carlo Sarti per un anno dal 1° corrente luglio il forno alle Colonnaccie, via Croce Bianca n. 13.

Roma, 16 luglio 1873.

3712 — BENED° avv. FERRANTINI.

DELIBERAZIONE. 3116
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli ha reso la seguente deliberazione:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che la rendita di L. 365 racchiusa nei tre certificati, il primo di L. 210 sotto il numero 16038, e di posizione 6511; il secondo di L. 5 sotto il numero 25688, e di posizione 7834; il terzo di lire 150 sotto il numero 117,106, e di posizione 48227, tutti a favore del defunto Piscopo Vincenzo fu Aniello, domiciliato in Napoli; sia divisa e tramutata nel seguente modo: per lire 40 in testa alla signora Teresa Piscopo; per altre lire 40 in testa alla signora Filomena Piscopo; e per le rimanenti lire 285 in testa al signor Raimondo Piscopo, tutti e tre del fu Vincenzo. — Così deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano, vicepresidente; Emmanuele Mascolo e Vincenzo Garetti, giudici. — Oggi li 26 maggio 1873. — Reg. nella cancelleria del tribunale civile di Napoli, numero 19936 della quietanza; esatto L. 4 10. Li 30 maggio 1873. - Il contabile di Natale.

La presente inserzione si esegue in conformità degli articoli 89 e 90 del regolamento in vigore per l'amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

FRANCESCO FRONTERA, proc. esercente.

La detta firma è del signor Francesco Frontera, procuratore esercente. - Notaro Pasquale Ranieri.

R. Pretura del 4° mand. di Roma.

La signora Enrica Venier figlia del vivente Eugenio e maritata al signor Stanislao Dorelli, domiciliata in via Vittoria n. 3, con atto del giorno 30 giugno ultimo scorso, ricevuto nella cancelleria di questa pretura, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità della propria madre Vincenza Materazzi in Venier, deceduta qui in Roma nel giorno 10 febbraio 1873, e nella casa in piazza Barberini n. 43.

Roma, 15 luglio 1873.

3687 — VITTORIO GATTI canc.

R. Pretura del 4° mand. di Roma.

Con atto seguito nella cancelleria della pretura suddetta sotto il giorno 1° luglio corrente, il sig. Paolo Mongini, in forza delle facoltà conferitegli dai signori Bennicelli Leopoldo ed Eugenia fratello e sorella, quest'ultima assistita dal di lei marito signor cav. Luigi Gabet, e dal signor avv. Francesco Lasagni quale curatore speciale della minorenne Virginia Bennicelli figlia del detto Leopoldo, come da mandato speciale 28 giugno 1873, rogito Garroni, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario e nell'interesse de' suoi mandanti l'eredità del rispettivo loro padre ed avo paterno cav. Luigi Bennicelli, deceduto il 24 febbraio ultimo scorso in questa città, nella casa in via del Paradiso n. 36.

Roma, 15 luglio 1873.

3686 — VITTORIO GATTI canc.

3673 AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Ad instanza della signora marchesa Teresa Pallavicini moglie al marchese Marcello Durazzo *quondam* Giacomo Filippo, unica figlia ed erede universale del fu marchese cav. Ignazio Alessandro Pallavicini senatore del Regno, si notifica che:

" Il tribunale civile e correzionale in Genova sedente, sezione terza,

" Intesa in camera di consiglio la relazione degli atti fatta dal giudice delegato;

" Vista la dichiarazione rilasciata li 24 marzo p. p. dal direttore generale dell'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, constatante che nel Gran Libro del Debito Pubblico romano al consolidato 5 0[0 trovasi inscritta sotto il n. 12867 a favore di Pallavicini Ignazio Alessandro l'annua rendita di lire 15,043 16, residuo dell'annua rendita di lire 16,516 07;

" Visto l'atto di notorietà 27 marzo 1872 redatto dal cancelliere della pretura del mandamento del Sestiere della Maddalena in Genova nanti il pretore di detto mandamento, dal quale appare che la marchesa Teresa Pallavicini figlia del fu marchese cav. Ignazio Alessandro Pallavicini fu Paolo Gerolamo sia l'unica erede *ab intestato* del prefato marchese Ignazio Alessandro Pallavicini;

" Visti gli articoli 78, 79 ed 81 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

" Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la translazione della rendita inscritta a favore di Pallavicini Ignazio Alessandro sotto il n. 12867 per l'annua rendita di lire quindicimila quarantatrè e centesimi sedici nel Gran Libro del Debito Pubblico romano al consolidato 5 0[0 in capo della marchesa Teresa Pallavicini fu marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, dimorante in Genova, moglie al marchese Marcello Durazzo fu Giacomo Filippo. "

Genova, 15 aprile 1873.

Firmati: SPERONI vicepres. - TISCORNIA vicecanc.

CARLO CAVIGLIA proc.

AVVISO.

Col giorno 1° luglio corrente le due case Carlo Wedekind e C° in Palermo e R. Wedekind e C° in Roma e Palermo si sono riunite in una sola sotto l'unica ditta Carlo Wedekind e C°, conservando la sede in ambedue dette città, come meglio dagli atti insinuati presso le cancellerie dei tribunali di commercio di Roma e Palermo.

Roma, li 12 luglio 1873.

3682 — ACHILLE avv. SARAIVA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia per ogni effetto di legge avere il tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 9 giugno 1873 dichiarato che la proprietà dei due certificati di rendita italiana, consolidato 5 per 0[0, l'uno in data di Milano 25 ottobre 1867, n. 51314, della rendita di lire 260, e l'altro in data di Firenze 28 aprile 1871, n. 29342, della rendita di lire 620, intestati a Bellezza dottor Francesco fu Giovanni Battista, di Milano, attesa la morte del titolare, avvenuta il 3 aprile 1872, spetta per titolo di successione intestata in parti eguali fra loro ai di lui figli minorenni Alessandro, Carlo, Giuseppe, Teresa, Rachele, Paolo, Enrico, Luigi e Pietro, rappresentati dalla loro madre Marietta Garzoli vedova Bellezza, salve le ragioni d'usufrutto spettanti per legge a quest'ultima; ed autorizzato la R. Direzione del Debito Pubblico ad eseguirne la traslazione al nome dei detti minori figli ed eredi Bellezza. 3589

TELEGRAFI DELLO STATO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO

Avviso di 2° incanto.

Essendo andato deserto l'incanto che doveva aver luogo il giorno 14 corrente, si fa noto al pubblico che alle ore 2 pom. del giorno 30 pure andante mese avrà luogo presso questa Direzione Compartimentale, ed innanzi al sottoscritto, un secondo incanto a partiti segreti per la

Fornitura in appalto di chilogrammi 40,000 *di carta in striscie per telegrammi, occorrenti ai compartimenti telegrafici di Bologna, Firenze, Torino e Venezia, rilevanti alla somma complessiva di lire* 56,000, *e da provvedersi per un triennio nei modi descritti nel capitolato relativo.*

Tale fornitura verrà aggiudicata al miglior offerente, dopo la superiore approvazione, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni stabilite nel capitolato relativo e sul prezzo della perizia annessa in data 20 maggio 1873 visibile presso la Direzione compartimentale suddetta ogni giorno nelle ore d'ufficio.

Le schede scritte su carta da bollo da una lira, firmate e suggellate, da presentarsi all'atto dell'asta, indicheranno il ribasso di un tanto per cento che ciascun offerente intende fare sulla somma periziata.

La consegna della carta dovrà farsi nel magazzino della Direzione suddetta in Torino, nei modi e nelle epoche prescritte dal capitolato.

I pagamenti verranno fatti in seguito al collaudo nei modi pure stabiliti dal capitolato.

All'asta non saranno ammesse se non persone favorevolmente conosciute dall'Amministrazione come idonee e solventi a compiere gli obblighi inerenti all'appalto e previo deposito di L. 3000 in danaro od in titoli di rendita dello Stato al prezzo della chiusura di Borsa del giorno innanzi.

Finita l'asta si riterrà solo il deposito del miglior offerente, restituendolo agli altri.

L'aggiudicatario dovrà sottostare a tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Tutte le spese d'incanto, contratto, bolli e copie sono a carico dell'aggiudicatario.

Si farà luogo all'aggiudicazione qualunque sia il numero dei concorrenti.

Sono assegnati 15 giorni a datare da quello successivo all'asta per presentare le offerte di ribasso sul prezzo d'aggiudicazione, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e così il periodo di tempo (fatali) entro il quale si potrà portare questo miglioramento scadrà alle ore 2 pom. del giorno 14 di agosto pross.

Torino, li 15 luglio 1873.

3721

Per il Direttore Compartimentale
Il Segretario: A. TAGLIAFERRI.

(1ª *Pubblicazione*)

CITTÀ DI CRESCENTINO

È vacante il posto di *Bibliotecario della Biblioteca Gregoriana* instituita dal benemerito *Presidente Gaspare Antonio Degregorj* col testamento 26 giugno 1846, rogato Dallosta.

Il Bibliotecario da nominarsi dal Consiglio comunale deve essere almeno approvato coll'esame di professore di rettorica o laureato in altra disciplina scientifica, ed osservare il regolamento del 18 gennajo 1871 colle modificazioni del 10 successivo maggio, e dare avanti apposita Commissione saggio d'idoneità pel governo di una biblioteca e per l'insegnamento dei principii di fisica generale e di agronomia.

Come alle stabilite condizioni, *i discendenti da fratello o sorella del fondatore e delle famiglie agnatizie dei signori Vincenzo Saraceno e cav. consigliere d'appello Ignazio Barrilis* vi hanno diritto di preferenza, così si invitano i medesimi a presentare la loro domanda coi documenti alla civica segreteria, dove possono nelle ore d'ufficio leggere il testamento ed il regolamento nei quindici giorni immediatamente successivi alla seconda inserzione di questo avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

In difetto di tali domande e documenti, il Consiglio comunale, appena scaduti i detti quindici giorni, riterrà senza più che essi signori discendenti non vogliono, almeno per questa volta, aspirare alla carica di Bibliotecario, e provvederà altrimenti alla nomina.

3720 — *Il Sindaco sott.:* GAGLIARDINI.

PROVINCIA DI ROMA

MUNICIPIO DI ARICCIA

Costruzione del nuovo cemeterio	L.	15212 92
Costruzione de'chiaviconi nell'interno dell'abitato	»	17545 74
Lavori di rinnovazioni e riparazioni alle strade interne del paese	»	8317 32

Avviso d'asta.

Nel giorno 3 agosto prossimo, alle ore 10 antimeridiane, nella residenza municipale, avanti il signor sindaco o suo delegato, si terrà pubblico incanto per l'appalto complessivo dei lavori suddescritti i quali in base del piano di esecuzione redatto dall'ingegnere architetto signor Mariano Salustri ascendono a L. 41075 98.

AVVERTENZE.

1. L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine, osservate tutte le prescrizioni portate dal regolamento di contabilità dello Stato 4 settembre 1870.

2. L'asta suddetta s'aprirà sulla cifra succitata, e le offerte in ribasso non potranno essere minori del 1[2 per cento, ossia di cent. 50 per ogni cento lire.

3. Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato di due o più noti architetti della capitale in data non anteriore di sei mesi comprovante la loro idoneità, e le altre condizioni di regola per eseguire le opere di cui si tratta.

4. Dovranno dare una cauzione provvisoria di L. 1000 in danaro od effetti di banca, la quale verrà restituita dopo l'incanto a coloro che non rimarranno deliberatari dell'appalto; all'aggiudicatario sarà restituita dopo la stipolazione del contratto, prelevate le spese tutte occorse pel medesimo.

5. All'atto della stipolazione che seguirà immediatamente dopo essersi resa definitiva la delibera ed approvata dalla competente autorità, dovrà l'appaltatore rilasciare una cauzione di L. 5000 la quale potrà essere data o in danaro o in rendita italiana, ragguagliata al corso di borsa che si sarà verificato nel giorno precedente alla stipolazione; questa sarà restituita dopo la collaudazione dei lavori.

6. I lavori dovranno ultimarsi entro il termine di mesi otto a decorrere dal giorno della consegna che avrà luogo immediatamente dopo la stipolazione del contratto; il ritardo di ogni mese darà luogo ad una multa di L. 200. Resta in facoltà dell'intraprendente d'impiegarvi un tempo minore.

7. L'importo definitivo di tutti i lavori eseguiti, regolarmente liquidato, sarà pagato dal comune in rate annuali eguali ciascuna di L. 5000, comprendendovi i frutti al 6 1[4 per cento, ed ammortamento.

8. Il piano di esecuzione e relativo capitolato sono ostensibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio di ciascun giorno.

9. Tutte le spese d'asta, pubblicazioni, registro, bollo, tasse e contratto sono a carico dell'appaltatore.

10. Il tempo utile per presentare il ribasso del ventesimo è fissato alle ore 11 antimeridiane del giorno 18 del suddetto mese di agosto.

Ariccia, dalla residenza comunale li 15 luglio 1873.

3717 — *Il Segretario:* MICHELE DI PIETRO.

(1ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Il signor *Voli cavaliere avvocato Giovanni fu Giuseppe*, domiciliato a Torino, ha chiesto la rettifica nella propria paternità dell'intestazione dei seguenti certificati provvisorii d'iscrizione d'azioni rilasciati dalla sede di Torino in capo a *Voli cavaliere avvocato Giovanni fu Giovanni:*

N° 2521 di tre azioni portante la data del 14 p. p. giugno, e
„ 2524 di una azione portante la data del 16 detto.

La Direzione Generale della Banca reca pertanto a pubblica notizia che dopo un mese dalla data del presente avviso, qualora non sieno sorte legali opposizioni, farà emettere dalla sede di Torino, presso cui trovansi inscritte le suddette quattro azioni, un nuovo certificato coll'intestazione richiesta in sostituzione di quelli suddescritti che saranno annullati.

Firenze, 14 luglio 1873. 3689

3691

BANCA AUSTRO-ITALIANA

La Direzione Generale della Banca avendo riconosciuto che alcuni titoli provvisorii rappresentanti azioni della Banca Austro-Italiana sono tutt'ora in circolazione, mancanti del 4° e 5° versamento, previene i possessori dei medesimi che, a norma dell'art. 8 dello statuto sociale, fra un mese dalla pubblicazione del presente avviso, venderà alla Borsa di Roma le azioni corrispondenti ai titoli in difetto di versamento, ed in caso che la vendita non si potesse compiere per mancanza di oblatori, la Banca dichiarerà decadute le azioni e ne lucrerà i versamenti già fatti, salvo i diritti contro i debitori.

I titoli provvisorii suddetti portano i seguenti numeri:

434 — 435 — 436 — 437 — 564 — 565 — 566 — 567 — 1061 — 1474
1607 — 1683 — 1684.

FEA ENRICO, Gerente. | ROMA — Tip. EREDI BOTTA Via de'Lucchesi, 4.